



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/01/2009

=====

ADDI' 23/01/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

|            |             |            |              |            |           |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO   | Pietro      | Presidente | FICHERA      | Daniele    | Assessore |
|            |             | Vice       |              |            |           |
| MONTINO    | Esterino    | Presidente | MANCINI      | Claudio    | "         |
| ASTORRE    | Bruno       | Assessore  | MICHELANGELI | Mario      | "         |
| COPPOLINI  | Anna Salome | "          | NIRI         | Luigi      | "         |
| COSTA      | Silvia      | "          | RODANO       | Giulia     | "         |
| DALIA      | Francesco   | "          | TIBALDI      | Alessandra | "         |
| DE ANGELIS | Francesco   | "          | VALENTINI    | Daniela    | "         |
| DI CARO    | Mario       | "          | ZARATTI      | Silberto   | "         |
| DI STEFANO | Marco       | "          |              |            |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISIS

ASSENTI: COSTA - DALIA - DE ANGELIS - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 30

Oggetto:

Legge 144/99. III Programma di attuazione del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale. Presa d'atto dell'erogazione di € 4.726.961,00 da parte dello Stato alla Regione Lazio - Approvazione schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



30 23 GEN. 2009 *Bz*

Oggetto: Legge 144/99. III Programma di attuazione del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale. Presa d'atto dell'erogazione di € 4.726.961,00 da parte dello Stato alla Regione Lazio - Approvazione schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici ;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, "*Modifiche al Titolo V° della parte seconda della Costituzione*";


**VISTA** la L.R. n. 6 del 18.02.2002 inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTO** il Regolamento n. 1/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;


**VISTA** la Legge n. 144 del 17/5/1999;

#### **PREMESSO :**

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale da attuarsi mediante programmi annuali;
- che con la legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) per il finanziamento delle attività connesse a detto Piano è stato destinato uno stanziamento annuale di Euro 53.000.000 per ciascuna delle annualità 2007, 2008 e 2009;
- che a seguito di una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province autonome, l'UPI e l'ANCI, il Ministero dei Trasporti, ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla base di detto stanziamento ha elaborato il "*3° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*";
- che il CIPE, nella seduta del 21.12.2007, con deliberazione n.143/07, ha approvato detto "*3° Programma*" annuale di attuazione relativamente alla annualità 2007 unitamente ai criteri per la ripartizione di detti fondi tra le Regioni e le Province autonome;
- che detto riparto è stato effettuato con Decreto Ministeriale n. 20712 del 27/12/2007 dell'allora Ministero dei Trasporti, assegnando alla Regione Lazio un finanziamento di € 4.726.961,00;
- che con Decreto Dirigenziale n. 4657 del 28/12/2007, dell'allora Ministero dei Trasporti, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 8051 del 18/01/2008, è stato disposto l'impegno delle risorse pari a 53 milioni di euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione di cui al citato Decreto Ministeriale, dei quali € 4.726.961,00 destinati alla Regione Lazio;
- che, al fine di procedere all'erogazione dei suddetti finanziamenti ed in conformità con le procedure previste detto III Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ha invitato la Regione Lazio alla sottoscrizione di una apposita convenzione con il medesimo Ministero, secondo uno schema predisposto dalla stessa Struttura ministeriale.



30 23 GEN. 2009 *RS*



**CONSIDERATO** che si rende necessario approvare detto schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione per i Trasporti Terrestri ed il Trasporto Intermodale, autorizzando il Direttore della competente Struttura regionale alle sottoscrizioni alla medesima;

**VISTA** la Deliberazione CIPE n. 143 del 21/12/2007, (pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23/06/2008);


**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 20713 del 27/12/2007 del Ministero dei Trasporti;

**VISTO** lo schema di convenzione da sottoscrivere con il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Dato Atto che la presente Deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione ;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- 
- 1) di prendere atto che con Decreto Ministeriale n. 20712 del 27/12/2007 sono stati assegnati alla Regione Lazio € 4.726.961,00 per il III° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, come in premessa specificato;
  - 2) di approvare lo “schema” di Convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri ed il Trasporto Intermodale per l’attuazione di detto Piano, allegato e parte integrante della presente deliberazione.

Detta Convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio o da suo delegato.

ROMA 26 GEN. 2009




Schema di  
Convenzione III°Prog

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS



ALLEG. alla DELIB. N. 30  
DEL 23 GEN. 2009



## SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO

per il trasferimento dei fondi relativi 3° Programma del PNSS

**TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODA-  
LE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE  
E  
**LA REGIONE LAZIO**

L'anno duemilaotto, il giorno      del mese di

**TRA**



il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97439920584), in persona del Diret-  
tore Generale

**E**

La Regione Lazio..... (C.F. ....), in persona del .....,  
di seguito denominata anche Regione;

### PREMESSO

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che questo viene attuato attraverso programmi annuali;
- che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- che il Ministero dei Trasporti ha elaborato il "3° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", - da qui in avanti denominato "3° Programma" - da finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l'anno 2007 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
- che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni



del 3° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall'altro;

- che il CIPE, nella seduta del 21.12.2007 ha approvato il "3°\_Programma", comprendente anche la ripartizione regionale delle risorse finanziarie dedicate all'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, come sopra indicato;
- che con Decreto n. 20712 del 27/12/2007 il Ministro dei Trasporti ha ripartito le risorse finanziarie di cui al presente programma;
- che con Decreto Dirigenziale n.4657 del 28/12/2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n.8051 del 18.01.2008, è stato disposto l'impegno delle risorse pari a 53 milioni di euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del su citato Decreto Ministeriale;
- che con D.P.R. dell'8 dicembre 2007, n. 271, Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei Trasporti è stata costituita la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, competente in materia di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

#### CIÒ PREMESSO


Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

#### Articolo 1. Documentazione di riferimento


1. Le premesse e i documenti che costituiscono il "3° Programma", segnatamente: il documento 1, "Relazione illustrativa", il documento 2, "Bando tipo per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale", il documento 3, "Documentazione di supporto per la gestione del bando per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale" e il documento 4, "Documentazione tecnica. Distribuzione territoriale delle vittime e degli incidenti stradali e classi di danno", fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### Articolo 2. Finalità, contenuti e destinatari delle incentivazioni

1. Il Ministero dei Trasporti, trasferisce alla Regione le risorse finanziarie in relazione a quanto indicato nella tabella 1 della "Relazione illustrativa" del "3° Programma" e per le finalità indicate nel paragrafo 3 della suddetta Relazione, che ammontano a euro 4.726.961,00.
2. Tali somme vengono impegnate per il cofinanziamento di interventi materiali e immateriali da parte di Province e Comuni, nei settori e nei campi di azione elencati nel paragrafo 4 della stessa "Relazione illustrativa" sopra richiamata.
3. Gli interventi da cofinanziare sono scelti sulla base di una procedura competitiva e attraverso meccanismi premiali, come indicato nel paragrafo 6, punti 6.1 e 6.2 del documento 1, "Relazione illustrativa" e ulteriormente specificato nel documen-



to 2, "Bando tipo per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale".


- 
4. La metodologia indicata al comma 3 sopra indicata potrà configurarsi come una "procedura selettiva", riservata a Province e Comuni, o come una procedura concertata, anche in questo caso riservata a Province e Comuni. In entrambi i casi la Regione assicura la più ampia partecipazione di Province e Comuni attraverso un'adeguata pubblicità del 3° Programma e sceglie le proposte di intervento più coerenti con gli obiettivi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e con i contenuti del "3° Programma" attraverso valutazioni di merito e meccanismi premiali indicati in dettaglio nel documento 2, "Bando tipo per interventi di rilevanza nazionale a favore della sicurezza stradale" e nel documento 3, "Documentazione di supporto".
  5. I destinatari dei cofinanziamenti sono le Province e i Comuni della regione in forma singola o associata. Ogni altro soggetto può concorrere alla definizione e alla realizzazione della proposta nell'ambito di rapporti partenariali con l'Amministrazione comunale o provinciale (o con raggruppamenti di queste), ferma restando che la titolarità e la responsabilità della proposta e dell'eventuale assegnazione del cofinanziamento restano in capo all'Amministrazione locale proponente o, in caso di raggruppamento, all'Amministrazione capofila.

### **Articolo 3. Onere complessivo e cofinanziamento**

1. Il concorso finanziario ai costi complessivi degli interventi, di cui all'articolo precedente, è determinato dalla Regione sulla base dei parametri indicati nel "3° Programma", al punto 6.3 della "Relazione illustrativa" e ulteriormente dettagliato nel "Bando tipo" e nella "Documentazione tecnica" che indica, sia i massimali dei cofinanziamenti in relazione al costo sociale degli incidenti stradali, sia le province e comuni che ricadono nelle diverse fasce di danno sociale.
2. La Regione verifica che le misure e gli impegni assunti dagli assegnatari dei cofinanziamenti garantiscano la corretta applicazione dei parametri sopra indicati.

### **Articolo 4. Modifiche e variazioni**

1. La Regione, fermi restando gli obiettivi di cui al paragrafo 3 della "Relazione illustrativa" e i criteri generali di valutazione di cui al punto 6.2 della stessa Relazione, previa concertazione formale con le Province e i Comuni del proprio territorio e dandone preventiva comunicazione al Ministero dei Trasporti, può modificare:
  - a) i campi di intervento ammessi a cofinanziamento;
  - b) i parametri del cofinanziamento (sia per quanto riguarda l'entità massima del cofinanziamento, sia per quanto riguarda la quota massima di cofinanziamento sui costi complessivi dell'intervento);
  - c) i parametri di valutazione delle proposte e la loro ponderazione;



- d) le modalità di valutazione.
- 2. Al fine di modificare i fattori sopra indicati, la Regione, adotta apposita determinazione, sentiti Province e Comuni, che trasmette al Ministero assieme ad un allegato tecnico che:
  - a) indica i motivi che hanno condotto alla modificazione;
  - b) definisce i miglioramenti qualitativi, ed eventualmente quantitativi, che si attende da tale modificazione.

#### **Articolo 5. Azione di monitoraggio e verifica del Ministero**

- 1. Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:
  - a) verificare la coerenza dell'insieme degli interventi ammessi ai finanziamenti del 3° Programma rispetto alle finalità generali del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e dello stesso 3° Programma;
  - b) monitorare le fasi di programmazione regionale relative al 3° Programma, anche sulla base dei dati inviati dalle Regioni;
  - c) analizzare lo stato e l'evoluzione generale della sicurezza stradale a livello nazionale;
  - d) censire gli interventi attuativi del 3° Programma e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dalle Regioni e la eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalle stesse Regioni;
  - e) valuta risultati ed effetti delle misure poste in essere.
- 2. Nell'ambito delle valutazioni di cui al precedente comma, lettera e) il Ministero convoca il "tavolo di coordinamento, valutazione e indirizzo" di cui al punto 5.2 della "Relazione illustrativa" e assume le iniziative di indagine, analisi e valutazione più opportune, ivi compresa l'attivazione di un'apposita azione di monitoraggio generale a scala nazionale.
- 3. In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nei commi precedenti, la Regione:
  - a) rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
  - b) adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione da parte di Province e Comuni.

#### **Articolo 6. Azione di monitoraggio e verifica della Regione**

- 1. La Regione, svolge un'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti del 3° Programma e, più


in generale, su tutto il sistema di azioni, misure e interventi a favore della sicurezza stradale.

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio la Regione elabora un rapporto quadrimestrale sullo stato del programma che comprende:

- a. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali interventi;
  - b. lo stato di avanzamento per ciascun intervento e i connessi costi maturati;
  - c. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
  - d. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini del miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale.
3. La struttura e il formato di riferimento del rapporto quadrimestrale sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente convenzione.
  4. Il rapporto quadrimestrale di cui al precedente comma 3 viene trasmesso al Ministero alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 maggio, 30 settembre.
  5. Nel primo rapporto quadrimestrale elaborato dopo la raccolta delle proposte di intervento, la Regione allegnerà l'elenco di tutte le proposte e delle relative schede di partecipazione, così come riportate nella "Documentazione di supporto" del "3° Programma"; nel primo rapporto quadrimestrale elaborato dopo l'assegnazione dei finanziamenti alle proposte la Regione allegnerà la graduatoria delle proposte evidenziando quelle che hanno avuto accesso ai finanziamenti del 3° Programma e i termini del cofinanziamento.
  6. La Regione nomina il Responsabile Unico di Procedimento per l'attuazione del 3° Programma, ivi comprese le funzioni di monitoraggio e verifica, e ne da comunicazione al Ministero.

#### **Articolo 7. Economie da ribassi, varianti, rinunce e loro possibile impiego**

1. Qualora il programma di realizzazione degli interventi attuativi del "3° Programma" debba essere modificato e aggiornato per cause di forza maggiore, per raggiungere in modo più rapido e/o più ampio gli obiettivi, per rinuncia da parte di una o più amministrazioni assegnatarie, la Regione ne da completa comunicazione al Ministero, provvedendo ad evidenziare le modificazioni e la nuova configurazione del programma stesso.
2. Le modificazioni di cui al precedente comma non possono avvenire con incremento di oneri per il Ministero o per la Regione, salvo specifico e formale assenso.
3. Le eventuali economie conseguenti a varianti di progetto e a ribassi di gara, restano in capo all'Amministrazione provinciale o comunale (o al gruppo di Amministrazioni) assegnataria del cofinanziamento, che le utilizza per ampliare o rafforzare l'intervento stesso, dandone adeguata comunicazione alla Regione.

- 
4. Le economie derivanti da rinunce ai finanziamenti già assegnati vengono impiegate per finanziare le prime in graduatoria tra le proposte che non hanno avuto accesso ai finanziamenti o vengono utilizzate per nuove procedure competitive o concertative, a secondo di valutazioni di opportunità che restano in capo alla Regione.



Ogni rinuncia e ogni inserimento di una nuova proposta riguardanti il "3° Programma" viene tempestivamente comunicata dalla Regione al Ministero.

#### **Articolo 8. Trasferimento delle risorse finanziarie**

1. Il trasferimento delle risorse finanziarie, che dovrà avvenire su di un apposito capitolo di bilancio con un preciso vincolo di destinazione, dal Ministero alla Regione avverrà secondo le seguenti modalità:
- a) una quota pari al 20% dell'importo complessivo della quota di risorse indicata nella Tabella 1 della "Relazione illustrativa", dopo l'avvenuta ricezione da parte del Ministero dell'elenco delle proposte raccolte dalla Regione e delle proposte destinatarie dei finanziamenti del 3° Programma, nonché di certificazione prodotta dalla Regione attestante che nell'ambito degli interventi destinatari ne risulti avviato un importo pari ad almeno un terzo;
  - b) un ulteriore 40% degli importi dei soli interventi avviati, sulla base di certificazione contabile prodotta dalla Regione attestante l'avvenuto utilizzo delle risorse di cui al punto a);
  - c) un ulteriore 30% con modalità identiche a quelle descritte nella precedente lettera b);
  - d) il rimanente 10% relativo agli interventi avviati viene trasferito alla Regione alla certificazione da parte della stessa Regione dell'avvenuto completamento dei singoli interventi.
2. Le certificazioni di cui al precedente comma 1, ed ogni altra comunicazione al riguardo, dovranno essere a firma del Responsabile Unico di Procedimento per l'attuazione del 3° Programma indicato nel precedente art. 6, comma 6.

#### **Articolo 9. Diffusione dei risultati**

1. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della sperimentazione realizzata attraverso le proposte di intervento, il Ministero e la Regione possono provvedere, in modo coordinato:
- a. alla pubblicazione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi posti in essere;
  - b. all'organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative alla cui realizzazione partecipa l'Amministrazione proponente mettendo a disposizione materiali e risultati della proposta di intervento.

- 
- 
2. La Regione svolgerà un'azione di informazione e sensibilizzazione rivolta alle Amministrazioni locali (o i raggruppamenti di queste) che hanno ottenuto il cofinanziamento, per promuovere la pubblicizzazione e diffusione dei risultati degli interventi al fine di far evidenziare i risultati conseguiti tramite gli interventi e gli effetti diretti e indiretti, da questi determinati, sul versante della sicurezza stradale.

#### **Articolo 10. Controversie**

1. Per ogni eventuale controversia di qualsiasi natura relativa alla presente convenzione è competente il Foro di Roma.

#### **Articolo 11. Registrazione ed esecutività della convenzione**

1. La presente convenzione è redatta in tre esemplari.
2. Le spese di registrazione, ai fini fiscali, di tutti gli atti contrattuali sono a cura della Regione a carico delle somme di cui al presente finanziamento.
3. La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

.....

PER LA REGIONE LAZIO

.....

